D.R.S. n. 593/2022 ***MOD. A***

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI MESSINA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GENIO CIVILE DI MESSINA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO l'articolo 7 della Legge Regionale 15 maggio 2000 n. 10;

VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008 n. 19;

VISTO l'articolo 4 della Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12, che ha istituito nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità il Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO l'articolo 49, comma 1, della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 che ha previsto la riorganizzazione dell'apparato amministrativo della Regione;

VISTO il D.D.G. n. 662 del 28/08/2020 con il quale è stato conferito al dott. Ing. Nicola Alleruzzo l'incarico di Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Messina con decorrenza 01/09/2020;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 12 del 27 giugno 2019 con il quale è stato emanato il "Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 13, comma 3, della Legge Regionale 17 marzo 2016 n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6 e successive modifiche e integrazioni" nonché l'allegato 1;

VISTO il D.D.G. n. 143 dell'11/02/2021 con il quale è stato conferito al dott. Ing Salvatore Antonino Favosi l'incarico di Dirigente del Servizio 3/DRT e la Disposizione del D.G. Prot. n.27678 del 18/02/2021 con la quale, per imprescindibili esigenze di servizio ed al fine di garantire la continuità amministrativa, è stato onerato di continuare a svolgere l'attività in capo alla U.O. 10 del Genio Civile di Messina, con decorrenza 18/02/2021;

RILEVATO che i lavori abusivi accertati, eseguiti in violazione della osservanza degli adempimenti prescritti dalla normativa per le costruzioni in zona sismica, riguardano la realizzazione, sul terrazzo di copertura, di n. 10 pilastri in c.a., in difformità al progetto autorizzato da questo Ufficio con nota n. 4192 del 25/03/1998, la costruzione di una tettoia con struttura in profilati di ferro delle dimensioni di mt. 9,65x6,50 ed altezza mt. 4,00 e realizzazione, nell'intercapedine di mt. 3,00 a ridosso di un muro di contenimento, di due ambienti pertinenziali al fabbricato principale, sito in contrada Gorgazzo del Comune di Naso, così come rappresentati e descritti nel progetto a firma del geom. Rosario Rubino (tecnico progettista) e dell'arch. Giuseppe Maccarrone (tecnico calcolista, verificatore ed asseveratore) allegato alla richiesta di adozione del provvedimento definitivo ai sensi **dell'art. 14 comma 2 della L.R. 06 agosto 2021 n.23** (recante modifiche dell'art. 16 della L.R. 10 agosto 2016 n.16) ;

PRESO ATTO che quest'Ufficio del Genio Civile di Messina per i suddetti eseguiti lavori, rilevata la violazione delle prescrizioni dettate dalle norme della Legge 2.2.1974 n. 64 (Capo IV D.P.R. n.380/2001), con nota n. 161581 del 02/08/2017, ha emesso verbale di inosservanza alla legge sismica 02.02.1974 n.64 artt. 17 e 18 (art. 93 e 94 D.P.R. 06.06.2001 N.380) trasmettendolo ai sensi dell'art.21 L.64/74 **(art.96 comma 2 D.P.R. 380/2001)** alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Patti;

RILEVATO che la ditta **GUGLIOTTA Cono** per la suddetta finalità, ha trasmesso il progetto con i calcoli strutturali di verifica a firma del geom. Rosario Rubino e dell'arch. Giuseppe Maccarrone, il cui esame istruttorio ha consentito a quest'Ufficio del Genio Civile di Messina di accertare che i calcoli strutturali di verifica fossero stati redatti **in conformità alle prescrizioni dettate dalle norme tecniche del D.M. 14/01/2008**, e articoli 52 e 83 del D.P.R. 380/2001 e desumere che le stesse non dessero luogo ad osservazioni in ordine alla conformità alle norme tecniche medesime;

CONSIDERATO che con sentenza del **07/02/2020 n. 132/2020** divenuta irrevocabile in data 01/03/2020 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti nei confronti della ditta **GUGLIOTTA Cono nato a** l risulta **rubricata la violazione delle norme del Capo IV del D.P.R. 380/2001** e si dichiara non doversi procedere in ordine ai reati ascritti in quanto gli stessi si sono estinti per intervenuta prescrizione;

RITENUTO che nel caso di specie rimangono individuati i presupposti per definire il procedimento amministrativo di violazione degli adempimenti prescritti dalla normativa antisismica ai sensi dell'articolo 25 della Legge 2.2.1974 n. 64 (art.100 D.P.R. 380/2001) così come modificato **dell'art.14 della L.R. 06 agosto 2021 n.23** (recante modifiche dell'art. 16 della L.R. 10 agosto 2016 n.16);

PRESO ATTO che quest'Ufficio del Genio Civile di Messina, in seno al processo verbale compilato e trasmesso, ai sensi dell'art.96, comma 2, del DPR 380/2001 alla competente autorità giudiziaria con nota n. 161581 del 02/08/2017 per l'adozione del provvedimento definitivo, ai sensi dell'articolo 25 della Legge 2.2.1974 n. 64 e s.m.i, ha espresso parere che le opere strutturali, così come descritte e rappresentate nel progetto a firma dell'ing. Luciano Spurio, **possono sussistere**;

RILEVATO che gli elaborati progettuali allegati sono muniti del visto ai sensi dell'articolo 25 della Legge 2.2.1974 n. 64;

VISTO il parere reso dall'UO. 10 di quest'Ufficio in seno alla relazione d'istruttoria;

ACCLARATO che le motivazioni in narrativa debbano intendersi integralmente riportate e trascritte nell'articolato che segue;

FATTO SALVO il rispetto delle prescrizioni delle leggi urbanistiche e l'esercizio del diritto dei terzi

DECRETA

ARTICOLO 1. Le opere strutturali, eseguite in violazione della normativa di cui alla Legge 2.2.1974 n. 64, consistenti nella realizzazione, sul terrazzo di copertura, di n. 10 pilastri in c.a., in difformità al progetto autorizzato da questo Ufficio con nota n. 4192 del 25/03/1998, la costruzione di una tettoia con struttura in profilati di ferro delle dimensioni di mt. 9,65x6,50 ed altezza mt. 4,00 e realizzazione, nell'intercapedine di mt. 3,00 a ridosso di un muro di contenimento, di due ambienti pertinenziali al fabbricato principale, sito in contrada Gorgazzo del Comune di Naso, così come rappresentati e descritti nel progetto a firma del geom. Rosario Rubino e dell'arch. Giuseppe Maccarrone, allegato alla richiesta di adozione del provvedimento definitivo ai sensi dell'articolo 25 della Legge 2.2.1974 n. 64 (come modificato dall'art.14 comma 2, L.R. 6 agosto 2021 n.23), di proprietà del Signor **GUGLIOTTA Cono** nato a [illegible] **possono sussistere**;

ARTICOLO 2. Il presente decreto redatto in tre copie, previa pubblicazione ai sensi del comma 6 dell'articolo 98 della Legge Regionale n. 9 del 7 maggio 2015, che ha sostituito il comma 5 dell'articolo 68 della Legge Regionale 12 agosto 2014, sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico, verrà notificato tramite PEC al tecnico incaricato e brevi manu al proprietario o ad un suo delegato.

DATA 05 maggio 2022

Il Dirigente ad Interim U.O. 10
Ing. Salvatore Antonino Favosi

SALVATORE ANTONINO FAVOSI
Firmato digitalmente da SALVATORE ANTONINO FAVOSI
Data: 2022.05.05 08:22:35 +02'00'

Il Dirigente del Servizio
Ing. Nicola Alleruzzo

NICOLA ALLERUZZO
Firmato digitalmente da NICOLA ALLERUZZO
Data: 2022.05.05 12:41:01 +02'00'